

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANCA, LA LOGGIA, VEGAS,
ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALDINI, BETTAMIO, DE ANNA,
FILOGRANA, GAWRONSKI, GERMANÀ, GRECO, LAURO,
MANFREDI, MUNGARI, PASTORE, PERA, PIANETTA,
SCHIFANI, SELLA DI MONTELUCE, TONIOLLI, TRAVAGLIA,
VENTUCCI, TOMASSINI, CONTESTABILE e D’ALÌ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1998

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali, nonché norme sul trattamento giuridico e sui trasferimenti del personale militare

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 14

ONOREVOLI SENATORI. - Con il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è stata dettata una nuova disciplina riguardante i delicatissimi temi del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, in attuazione della delega concessa al Governo dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 («collegato» alla legge finanziaria 1997).

Nel preambolo del provvedimento in parola colpisce, in modo particolare, la considerazione che «le commissioni parlamentari permanenti non hanno espresso il proprio parere in merito». Il Governo ha, infatti, inteso ugualmente esercitare la delega conferita dalla citata legge n. 662 del 1996, nonostante che la legge non avesse previsto, addirittura, alcun termine per la espressione del doveroso parere.

È consacrato, così, in un atto ufficiale della Repubblica un fatto assai grave che può accreditare la, sia pur erronea, convinzione che le competenti Commissioni parlamentari non hanno voluto dedicare la doverosa attenzione ad un provvedimento che, per la materia trattata, è essenziale per la vita ed il funzionamento delle Forze armate.

Non si intendono in questa sede rinnovare le rimostranze che debbono, invero, essere pienamente condivise non solo dai colleghi della minoranza, ma anche dai colleghi della maggioranza.

Anche al fine di dare concreta prova della sollecitudine con la quale si debbono seguire i problemi più delicati delle Forze armate, è stato predisposto l'unito disegno di legge, con cui vengono, tra l'altro, abrogati o corretti i contenuti di alcune norme del recente decreto legislativo n. 490 del 1997.

È auspicabile che la presente iniziativa possa trovare l'appoggio anche dei colleghi della maggioranza. L'apporto del loro pensiero potrà essere certamente utile, essendosi anch'essi visti privare, immotivatamente, delle proprie prerogative di parlamentari in una materia di tanta rilevanza e delicatezza.

Il Parlamento deve, infatti, essere geloso custode della cura degli interessi del personale militare, anche per la considerazione che questo, in ragione del suo *status*, non può avvalersi di una piena tutela di natura sindacale.

Il provvedimento che si sottopone al vostro esame si compone di 16 articoli, il cui contenuto, di seguito, è illustrato.

Con l'articolo 1, comma 1, viene ridotta la durata della ferma (da cinque a tre anni) che gli ufficiali a nomina diretta, ossia non reclutati per il tramite delle accademie militari, debbono contrarre al momento della loro immissione nei ruoli.

Le «ferme», ovvero l'obbligo di permanere in servizio per un determinato periodo di tempo, se, da un lato, possono considerarsi utili per assicurare un assetto, il più possibile ordinato e stabile, degli organici, costituiscono, pur sempre, un vincolo che, per certi versi, mal si concilia con il carattere della volontarietà, requisito indispensabile per affrontare, al meglio, i disagi, non certo lievi, propri della «condizione militare».

La previsione di ferme, anche lunghe, ha senso quando l'amministrazione impegna notevoli mezzi e tempo per la formazione del personale. Scade, invece, di valore negli altri casi.

La riduzione a tre anni della ferma degli ufficiali a nomina diretta concilia, in una,

le esigenze dell'amministrazione e quelle del singolo.

Con il comma 2 dello stesso articolo viene sostituito il n. 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 490. Sembra, infatti, opportuno, perchè rispondente a motivi di equità, che ai concorsi per titoli ed esami per la nomina a sottotenente dei ruoli speciali possano partecipare anche gli ufficiali di complemento ammessi alla ferma biennale e non solo quelli che abbiano completato, senza demerito, la ferma stessa.

L'ammissione alla ferma biennale presuppone, infatti, il superamento di una prova concorsuale. Così operando, si elimina la sperequazione di trattamento con il personale civile giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali di cui al numero 3) della lettera a) del comma 1 del precitato articolo 5.

L'articolo 2 amplia le possibilità che ha l'amministrazione di ritardare l'accoglimento delle domande di cessazione dal servizio. Appare, infatti, opportuno che, tra i gravi motivi di servizio che possono motivare il ritardo dell'accoglimento delle istanze, siano da ricomprendere anche le carenze organiche esistenti nel grado e nel ruolo di appartenenza dell'ufficiale.

L'articolo 3 disciplina *ex novo* il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dei generali e dei colonnelli, allorquando si determinano eccedenze negli organici di detti gradi dei ruoli di una Forza armata. Esso dovrà riguardare, nell'ordine:

gli ufficiali che si trovano nella posizione di «a disposizione»;

gli ufficiali del servizio permanente effettivo che si trovano a meno di un anno dal proprio limite di età, dando la precedenza a coloro che sono anagraficamente più anziani.

Ove si rendessero necessari ulteriori «tagli», i massimi responsabili militari, ossia il Capo di stato maggiore della Difesa e i Capi di stato maggiore di forza armata, do-

vranno, responsabilmente, fornire al Ministro della difesa le indicazioni necessarie per l'adozione del relativo provvedimento.

Spetterà, quindi, al Capo di stato maggiore della Difesa pronunciarsi nei confronti dei tenenti generali e maggiori generali e gradi corrispondenti delle tre Forze armate. Nei confronti dei brigadieri generali e colonnelli o gradi corrispondenti delle tre Forze armate saranno i rispettivi Capi di stato maggiore.

La norma che si intende introdurre fornisce, peraltro, utili prescrizioni che circoscrivono i poteri delle sopra richiamate autorità.

Nell'esprimere le proprie valutazioni queste, infatti, dovranno, in primo luogo, tener presenti le effettive, prioritarie esigenze operative.

Il motivato giudizio dovrà tener, poi, conto della maggiore prossimità al limite di età degli ufficiali, del complesso delle qualità da questi possedute, del corso della loro carriera, nonchè degli esiti delle più recenti valutazioni già effettuate.

Procedendo in tal modo, si soddisfano, al meglio, le esigenze funzionali, evitando di mantenere in vita meccanismi «ciechi» che operano senza alcun discernimento. È più volte accaduto, infatti, che l'amministrazione si è dovuta privare degli elementi migliori. Si ricorda, a mò di esempio, che una delle prime vittime illustri di questo «istituto» che, a ragione, è stato definito perverso, è stato il generale del Genio aeronautico Luigi Broglio, cattedratico insigne nel settore aerospaziale.

Il nuovo modo di procedere che l'articolo 3 propone, anche se comporterà un lavoro aggiuntivo per i vertici militari, renderà assai più razionale il sistema. Nel mondo civile se si vuole procedere a ristrutturare un'impresa, è all'imprenditore che è lasciata la valutazione e la scelta di come operare «i tagli», al fine di assicurare all'organismo che egli dirige il minor nocumento. La norma in parola, infine, appare in linea con gli orientamenti seguiti in tema di riforma della

dirigenza civile, orientamenti volti ad esaltare, al massimo, i meriti e le capacità dei soggetti investiti di alte responsabilità.

D'altro canto, i criteri di massima individuati costituiscono, pur sempre, un argine ragionevole alla discrezionalità di chi deve operare una scelta che si appalesa, pur sempre dolorosa. Ma va doverosamente osservato, al riguardo, che è parimenti operazione irta di difficoltà e, perchè no, anche penosa, stante la limitatezza del numero di promozioni da effettuare, quella che riguarda la scelta dei quadri ai fini della progressione di carriera.

Si soggiunge, infine, per completezza, che la norma in parola si inquadra nel sistema prefigurato dal decreto legislativo n. 490 del 1997 con particolare riguardo ai contenuti dell'articolo 68, laddove è previsto, tra l'altro, che il Ministro della difesa, in relazione alle effettive esigenze operative, può apportare modifiche alle dotazioni organiche dei singoli ruoli di ogni Forza armata.

Si è ritenuto opportuno introdurre nel testo dell'articolo 3, al comma 2, una norma volta a disciplinare in modo più razionale la procedura concernente i collocamenti in aspettativa per riduzione di quadri.

È stato previsto che, in presenza di eccedenze nelle dotazioni complessive dei gradi di generale e di colonnello e corrispondenti, le stesse non danno luogo a collocamenti in aspettativa per riduzione di quadri ove tali eccedenze siano contenute nel numero di cinque unità per i vari gradi di generale e di dieci unità per il grado di colonnello.

La disposizione è in linea con quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, quale sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

L'articolo 20 del predetto decreto legislativo, che sostituisce il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 29 del 1993, nel dettare la nuova disciplina per le eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni, dispone che si proceda ad eliminare le eccedenze rilevate solo nel caso in cui le

eccedenze medesime riguardino almeno dieci dipendenti.

Non solo ragioni di equità militano ad introdurre questa regola anche nella disciplina dello stato giuridico degli ufficiali, ma anche e soprattutto motivi di carattere funzionale, in quanto è bene non disperdere il patrimonio di capacità e di esperienza di personale che per molti anni ha prestato, in modo onorevole, servizio nelle Forze armate.

I commi 1 e 2 dell'articolo 4 sono volti a rimuovere quelle che appaiono macroscopiche, quanto pericolose, sviste in cui è incorso il decreto legislativo n. 490 del 1997.

Nelle Commissioni superiori e ordinarie di avanzamento dell'Aeronautica i membri di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 12 e al comma 3, lettera c), dell'articolo 13, debbono intervenire quando si tratti delle valutazioni riguardanti tutti gli ufficiali dell'Arma o Corpo di appartenenza (senza alcuna distinzione di ruolo: ruolo normale o ruolo speciale). Ciò in conformità a quanto previsto per l'Esercito e la Marina.

L'articolo 4, comma 3, intende precisare la portata dell'intervento del direttore generale del personale militare. Il suo deve essere, chiaramente, un «voto consultivo».

La locuzione «esprime parere sull'idoneità all'avanzamento» non appare, infatti, sufficientemente chiara (trattasi di parere obbligatorio, vincolante o meno?).

L'articolo 5, attesa la rilevanza che viene attribuita alla frequenza del corso superiore di Stato maggiore, ai fini della progressione in carriera degli ufficiali, dispone che sia emanato un apposito regolamento che fissi requisiti e modalità per l'ammissione al corso stesso. Va evitato, infatti, che una lata discrezionalità possa dar luogo a immotivate penalizzazioni.

Al comma 2 dell'articolo 5 vengono dettate norme più puntuali sull'intervento del Ministero dei trasporti e della navigazione, allorché si tratta di valutare gli ufficiali delle Capitanerie di porto.

È il Ministro che deve predisporre il rapporto informativo previsto. La generica in-

dicazione «Ministero dei trasporti e della navigazione» appare, infatti, troppo generica e indefinita.

Viene, poi, precisato che detto rapporto informativo è uno degli elementi dei quali le Commissioni debbono tener conto.

L'articolo 6 richiama doverosamente le norme, vigenti anteriormente al 1° gennaio 1998, riguardanti le ricostruzioni di carriera degli ufficiali che rientrano dall'aspettativa per cariche politiche o dalla destinazione presso i servizi di sicurezza. Di tali norme il decreto legislativo n. 490 del 1997 sembra essersi, invero, dimenticato.

Si stabilisce, altresì, che le promozioni disposte sono in soprannumero rispetto a quelle «tabellari» e non determinano collocamenti in aspettativa per riduzione di quadri.

L'articolo 7 detta norme sulla ricostruzione di carriera nei confronti degli ufficiali non valutati a suo tempo e che, sottoposti a procedimento penale e, poi, disciplinare, siano stati prosciolti da ogni addebito. Si ripristina la precedente normativa.

Al riguardo si osserva, preliminarmente, che il comma 4 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 490 del 1997 ha introdotto una norma che è diametralmente opposta a quanto dispone l'articolo 41, comma 6, del «collegato» alla legge finanziaria per il 1998 (legge 27 dicembre 1997, n. 449). Entrambe le norme entrano in vigore sotto la medesima data (1° gennaio 1998), ma mentre la prima, ossia quella contenuta nel decreto legislativo, stabilisce che la promozione effettuata a seguito del rinnovo del giudizio di avanzamento non è ricompresa tra quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio, la seconda, ossia quella contenuta nella legge n. 449 del 1997 sopracitata, stabilisce che «la promozione è computata nel numero di quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio».

Il contrasto tra il provvedimento delegato emanato dal Governo e la statuizione di una legge formale, approvata dal Parlamento, è evidente. Al di là di ogni valutazione di na-

tura giuridica, emerge, in tutta evidenza, la scarsa attenzione che il Governo pone alle deliberazioni del Parlamento. La delicatezza della materia trattata meritava, invero, maggior cura da parte del Governo.

Anche per altri versi, la disposizione del provvedimento delegato appare, invero, censurabile. Il comma 4 dell'articolo 40 stabilisce che «Qualora non sussista vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, gli ufficiali già promossi, in relazione ai quali è stata riconosciuta l'illegittimità della mancata iscrizione in quadro degli ufficiali vincitori del ricorso, vengono collocati in aspettativa per riduzione di quadri di cui all'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804».

La norma solo in apparenza sembra avere un carattere «riparatorio» della situazione verificatasi. Si viene, invece, ad instaurare una sorta di «roulette russa» che colpisce solo alcuni, mentre lascia «indenni» altri per il solo motivo contingente e fortuito, che esiste una diversa situazione organica. In altri termini, se esiste capienza organica, chi ha ottenuto «ingiustamente» la promozione rimane in servizio; se l'organico non lo consente, il soggetto interessato va collocato in aspettativa per riduzione di quadri (ARQ). A ciò aggiungasi che potrebbe essere colpito dal provvedimento espulsivo un ufficiale che non ha alcuna responsabilità e che, addirittura, verrebbe definitivamente privato di ogni possibilità di legittima progressione in carriera.

Un simile modo di procedere sfugge ad ogni logica di correttezza e di equità. Si soggiunge, infine, che l'applicazione di una siffatta procedura anche alla fattispecie riguardante la promozione di ufficiale, già sottoposto a procedimento penale (e, quindi, non valutato a suo tempo) e prosciolto da ogni addebito in sede penale e disciplinare, appare del tutto iniqua perchè l'eventuale provvedimento «espulsivo» dal servizio attivo (ARQ) va eventualmente a colpire un soggetto «incolpevole».

Per tutte le ragioni che precedono si ritiene che debba essere abrogato il comma 6 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e sostituito il comma 4 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 490 del 1997.

In sostanza, si propone di ripristinare la disciplina di cui all'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificato dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e dall'articolo 35 della legge 19 maggio 1986, n. 224.

Quanto sopra potrà evitare l'insorgere di sicuro contenzioso dall'esito incerto.

L'onere, invero, che tale ripristino comporta, è poco significativo, come si evince dai contenuti della nota tecnica che ha accompagnato il «collegato» alla finanziaria per il 1998 (vedi atto Senato n. 2793 del 30 settembre 1997, pagina 84).

L'articolo 8 detta nuove norme che si muovono nell'alveo di uno dei principi cardine al quale la legge di delega, dianzi richiamata (legge n. 662 del 1996), si ispira: assicurare profili e svolgimenti di carriera analoghi per i ruoli normali. Anche parlamentari della maggioranza hanno, recentemente, riconosciuto la rilevanza delle attività facenti capo ai corpi tecnici definiti «componenti fondamentali» delle Forze armate, assolvendo questi «delicatissimi compiti».

È stata da questi, altresì, definita «iniqua» la attuale situazione che penalizza ufficiali laureati, sottolineando, altresì, l'esigenza di cancellare l'attuale «ingiusta disparità di trattamento» che priva detti ufficiali del grado vertice di generale a tre stelle (vedi la proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Gatto ed altri, atto Camera n. 4412 del 17 dicembre 1997).

Viene, così, previsto il grado apicale di tenente generale o grado corrispondente per il ruolo normale dell'arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, per il ruolo normale delle Armi dell'Aeronautica, per i ruoli normali del corpo sanitario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, per il ruolo normale del corpo di amministrazione

e di commissariato dell'Esercito, per i ruoli normali del corpo di commissariato della Marina e dell'Aeronautica e per il ruolo normale delle Capitanerie di porto. Conseguentemente sono modificati i relativi quadri delle Tabelle 1, 2, e 3, annesse al più volte citato decreto legislativo n. 490 del 1997.

Le relative dotazioni organiche dei quadri sopra citati sono modificati anche per ciò che ha tratto con i gradi di maggior generale o gradi corrispondenti, portando da 1 a 2 le unità in organico, ove non già previsto.

È sembrato, altresì, necessario, sempre a ragione del principio di carattere generale contenuto nella legge di delega dianzi richiamato, prevedere anche per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza, il conferimento del grado di tenente generale e di generale di corpo d'armata, rispettivamente, al vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed al comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza. Ciò in attesa del generale riordino dell'Arma e del Corpo in parola.

L'articolo 9 riconosce, sul piano formale, che anche agli ufficiali delle varie categorie del congedo si applicano le nuove norme riguardanti la denominazione dei gradi gerarchici degli ufficiali.

L'articolo 10 modifica le disposizioni contenute sia nell'articolo 58, commi 4 e 5, sia nell'articolo 65, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 490 del 1997.

Lo scaglionamento nel tempo dei miglioramenti economici previsti per maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli (20 per cento nel 1998; 50 per cento nel 1999 e 100 per cento nel 2000) viene modificato come segue: «50 per cento nell'anno 1998; l'80 per cento nel 1999 e 100 per cento nell'anno 2000».

A modifica di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1990, n. 231 - articolo 5, comma 3, lettere a) e b) - i periodi di servizio necessari per conseguire i benefici economici (rispettivamente, quindici anni e venticinque anni) debbono riguardare tutto il servi-

zio militare prestato senza demerito, quale ufficiale (non già dalla nomina a tenente).

Le modifiche dianzi illustrate sono da tempo attese dal personale interessato che, anche a ragione delle norme introdotte dal decreto legislativo n. 490 del 1997, vedono ulteriormente penalizzate le proprie prospettive di carriera con negativi riflessi anche di natura economica.

L'abbandono del parametro di riferimento, per ciò che concerne il compimento del periodo di servizio da considerare (la nomina al grado di tenente), tende ad eliminare una immotivata penalizzazione rispetto a quanto già praticato per le Forze di polizia.

Con l'articolo 11 si intende razionalizzare il sistema retributivo degli ufficiali. Negli ultimi tempi si è assistito all'attribuzione di compensi che si attagliano al mondo civile, ma poco si conciliano, per ciò che concerne la loro denominazione, con l'organizzazione e l'ordinamento delle Forze armate.

Parlare di «indennità di posizione», di «indennità incentivanti», di «indennità di risultato», appare, quanto meno, una vera e propria «stonatura».

Gli inconvenienti non sono solo di natura «nominalistica» o formale, ma attengono alla sostanza. Se si riconosce la «atipicità» della «condizione militare», è necessario prevedere, senza infingimenti, un sistema retributivo che rispetti questa realtà.

Le Forze armate si considerano una sorta di Cenerentola nel contesto del pubblico impiego. Si accresce il convincimento che si va a rimorchio del pubblico impiego civile e, quando va meglio, delle Forze di polizia, a *status* civile.

Ciò offre motivo per giuste recriminazioni. Si radica, inoltre, il convincimento della scarsa attenzione che gli organi responsabili nutrono verso le Forze Armate e i suoi componenti.

Occorre interrompere questo modo di procedere «poco virtuoso», foriero di malcontento e negativo per il morale degli «uomini con le stellette».

L'articolo 11 vuole gettare le basi per innovazioni nel settore retributivo del personale militare per rendere tutto più snello, trasparente e ordinato. Anche la cosiddetta «indennità di posizione» deve confluire nella indennità militare, assumendone la denominazione.

Parimenti dovrà avvenire per tutte quelle indennità, di varia natura, che sotto le «etichette» più varie, saranno concesse al personale civile e che dovranno necessariamente essere riferite, almeno per ciò che concerne le misure, anche al personale militare. È la indennità militare, infatti, che più di altre sta a compensare la «condizione militare».

È questo un primo passo che deve essere fatto senza frapporre ulteriori indugi.

Il comma 2 dell'articolo in parola vuole richiamare il principio anche recentemente ribadito (vedi il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165) che la posizione dell'ausiliaria è una posizione di servizio; ufficiali, sottufficiali e truppa di carriera sono, infatti, costantemente a disposizione del Governo per essere impiegati all'occorrenza presso l'amministrazione della Difesa o altre amministrazioni che ne facciano richiesta.

Anche il decreto legislativo n. 490 del 1997 fa riferimento all'ausiliaria per colmare gli eventuali vuoti organici non colmati con promozioni.

Agli ufficiali dell'ausiliaria il Governo fa, altresì, riferimento per l'impiego presso l'istituenda organizzazione del servizio civile sostitutivo. Gli ufficiali dell'ausiliaria – si dice – saranno «quelli che potranno costituire, sia pure in via transitoria, l'organizzazione del nuovo servizio e della sua struttura».

Ci si ricorda della vera natura della posizione dell'«ausiliaria» quando si tratta di imporre obblighi o vincoli (vedi il recentissimo decreto legislativo n. 498 del 30 dicembre 1997).

In definitiva, si ritiene indispensabile che tutte le indennità pensionabili, concesse al

personale in servizio, debbano entrare nel computo delle indennità di ausiliaria che, è bene ricordare, è assoggettata a tutte le ritenute, ivi compresa quella in conto entrata Tesoro (la cui entità non è certo trascurabile: circa il 10 per cento).

L'articolo 12 abroga alcune norme del decreto legislativo. In particolare vengono abrogati:

articolo 14, comma 4 (esclusione da ogni procedura di avanzamento del personale militare condannato a due anni di reclusione). La norma, così come formulata, sembra riguardare non solo gli ufficiali, ma tutto il personale militare. Sarebbe così fuori tema, dovendo riferirsi il provvedimento delegato solo agli ufficiali. Ma al di là di questa notazione, c'è da dire che la norma, così come formulata, appare vessatoria ingiustificatamente. L'amministrazione deve fare una doverosa valutazione dei fatti oggetto del giudicato penale. Così avviene per i magistrati ad opera del Consiglio superiore.

Di tutto ciò non v'è alcun cenno nella «novella» introdotta. Evanescenti e tutt'altro che chiari appaiono le nozioni di «comportamenti contrari o lesivi al prestigio dell'Amministrazione o dell'«onore militare».

Chi decide, infatti, se ci sono questi requisiti? Nulla viene detto al riguardo. È una norma inadeguata o, quanto meno, di estrema genericità e, comunque, incompleta. *Quid* poi, se è intervenuta, in relazione ai fatti oggetto della pronuncia penale, la «riabilitazione civile e militare» ai sensi delle norme vigenti? Il tutto appare frutto di improvvisazione.

Oggi, dopo una pronuncia penale interviene il giudizio disciplinare. Poi sono chiamati a pronunciarsi le Commissioni d'avanzamento che debbono saper fare bene il proprio lavoro. In seguito viene espresso il giudizio e la valutazione del Ministro. Il tutto, infine, mal si concilia con l'atteggiamento «benevolo» che il decreto n. 490 del 1997 ha avuto nei confronti dei «non idonei

all'avanzamento» e dei «ripetenti» ai corsi e agli esami;

l'articolo 24, comma 1 (promozioni in più rispetto alle «tabellari»). Si ritiene che l'avanzamento «normalizzato», già di per sé, possa far fronte alle esigenze;

l'articolo 40, commi 8, 9, 10, 11 e 12 (istituzione di una commissione di controllo dell'operato delle commissioni). Trattasi di norme che si pongono in contrasto anche con quanto previsto dall'articolo 41 del «collegato» alla finanziaria 1998, che vuole «fare giustizia» delle varie commissioni inutili. L'amministrazione può avvalersi della consulenza dell'Avvocatura dello Stato che è, in definitiva l'organo deputato ad assistere, in tutte le sedi, le amministrazioni dello Stato;

l'articolo 58, comma 11. Le ragioni sono illustrate a commento dell'articolo 3 del presente disegno di legge (nuove procedure per i collocamenti in aspettativa per riduzione di quadri);

l'articolo 58, comma 14. Non si vede la necessità e nemmeno la opportunità di una tale norma che, tra l'altro, sembra privilegiare gli ufficiali, a disposizione sia nella permanenza in servizio, sia nello *ius ad officium* riconosciuto, quest'ultimo, sempre prioritariamente, agli ufficiali in servizio permanente effettivo;

l'articolo 65, commi 1 e 9, perchè in contrasto con l'innovazione che si propone in tema di modalità per il collocamento in ARQ;

l'articolo 69, comma 10, che conferisce, senza valida ragione, poteri eccezionalmente discrezionali all'Ordinario militare. È un modo, questo, tra l'altro, per accrescere i collocamenti in ARQ (con conseguenti oneri finanziari).

Viene proposta, altresì, l'abrogazione dell'articolo 45, commi 1 e 2 della legge 19 maggio 1986, n. 224, perchè oggi appare in contrasto con quanto disposto dall'articolo 40, comma 2 («L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto espresso dalle commissioni di

avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei»).

L'abrogazione espressa della norma sopra richiamata appare necessaria anche per la considerazione che all'articolo 70, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo n. 490 del 1997 viene citata la legge 19 maggio 1986, n. 224, per indicare come non più applicabili al personale delle Forze armate i soli articoli 32 e 33 (non già l'articolo 45, commi 1 e 2).

Con l'articolo 13 si dispone che tutti i provvedimenti di portata generale, concernenti gli ordinamenti, gli organici, l'avanzamento, lo stato giuridico e il reclutamento degli ufficiali che il decreto legislativo n. 490 del 1997 stabilisce siano adottati con atto amministrativo ministeriale o interministeriale, debbono essere sottoposti al preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Trattasi di atti di notevole rilevanza, quali, ad esempio, l'unificazione o la soppressione di ruoli, le riduzioni da apportare agli organici in un arco temporale, assai lungo, che va fino al 2005.

È bene che a tutto ciò le Commissioni parlamentari non rimangano estranee per consentire ad esse una preventiva, doverosa conoscenza anche al fine di eventuali e necessari interventi correttivi.

L'articolo 13, commi 2, 3 e 4 detta le necessarie norme transitorie con particolare riguardo alla prima applicazione dell'articolo 8 concernente l'allineamento dello sviluppo di carriera dei ruoli normali.

Vengono, altresì, fatti salvi gli effetti già prodotti dalle norme del decreto legislativo n. 490 del 1997 abrogate o modificate dalla presente legge.

La ristrutturazione in corso dell'ordinamento delle Forze armate, con la chiusura o il ridimensionamento degli enti, comporterà, sia pure con la massima auspicabile gradualità, la movimentazione del personale militare.

Per rendere meno gravoso il trasferimento del personale con famiglia, con l'articolo

14, si dà vita ad una norma d'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 100 del 10 marzo 1987, e successive modificazioni.

Il requisito della permanenza quadriennale nella sede di servizio deve correttamente intendersi come riferito unicamente al trattamento economico da corrispondere al personale militare trasferito, non già al diritto del coniuge ad essere impiegato, in ruolo normale, in sovrannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina. Tale interpretazione, peraltro in linea con quella fornita dal Ministero della funzione pubblica, si rende necessaria per superare recenti decisioni contrarie da parte di alcuni organi della giustizia amministrativa.

L'articolo 15 stabilisce la data di entrata in vigore.

L'articolo 16 indica l'onere che il provvedimento comporta, nonché le modalità per la relativa copertura, come precisato più avanti.

Onorevoli colleghi, si confida in un sollecito esame e soprattutto sul vostro appoggio perchè la presente iniziativa possa giungere, in tempi brevi, alla sua approvazione. Se così avverrà, si darà un segnale forte e chiaro al personale militare a riprova e conferma dell'attenzione e della sollecitudine che le forze politiche hanno verso le Forze armate. Si attenerà, in tale modo, la sensazione, certamente negativa, che tanti hanno provato per il fatto che è rimasto scritto in un atto avente valore di legge, che le competenti Commissioni parlamentari permanenti, non hanno inteso esprimere il proprio parere su un documento di estrema rilevanza, riguardante temi delicati, concernenti il trattamento giuridico del personale militare.

* * *

Gli articoli del disegno di legge che possono comportare oneri sono:

a) l'articolo 7 che dispone il ripristino delle norme precedentemente in vigore per

le ricostruzioni di carriera a seguito di annullamento dei giudizi valutativi o di valutazione (e promozioni eventuali) da operare nei confronti degli ufficiali prosciolti in sede penale e disciplinare;

b) l'articolo 8 che detta norme per l'allineamento delle carriere dei ruoli normali;

c) l'articolo 10, riguardante la diversa scansione nel tempo dei miglioramenti già riconosciuti dal decreto legislativo n. 490 del 1997;

d) l'articolo 11, riguardante il computo nella indennità di ausiliaria dell'indennità militare (ex «indennità di posizione») per gli ufficiali in ausiliaria, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

A parte, sono indicate le norme del disegno di legge che comportano economie.

Art. 7. - Ripristino delle norme precedentemente in vigore per le «ricostruzioni di carriera»

L'onere è limitatissimo. Nella relazione tecnica contenuta nell'atto Senato n. 2793 del 30 settembre 1997, a corredo del disegno di legge concernente «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» («collegato» alla finanziaria 1998), nel riepilogo delle economie che comportava l'intero articolo 21 (nel quale, all'ultimo comma, era riportata la norma che si intende abrogare) si fa cenno, alla pagina 84, ad una economia complessiva di spesa pari a 68 miliardi, in ciascuno degli anni 1998-1999 e 2000. I due addendi indicati riguardano unicamente la riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario valutata in 40 miliardi annui, e la riduzione di 28 miliardi annui sulle spese di missione. Nulla altro è detto per la riduzione di spesa ad altro titolo, se non espressioni generiche.

D'altro canto, l'eventuale onere può essere ampiamente compensato dalle economie derivanti dalla abrogazione delle seguenti

disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490:

articolo 24, comma 1 (promozioni aggiuntive);

articolo 40, commi 8, 9, 10, 11 e 12 (commissioni di controllo);

articolo 69, comma 10 (collocamenti in ARQ ad opera dell'ordinario militare).

Art. 8. - Allineamento delle carriere dei ruoli normali delle tre Forze armate - compresi l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza

Si tratta di un incremento di complessive quindici unità (nove tenenti generali e gradi equiparati, sei maggiori generali o equiparati delle tre Forze armate).

Alle nove unità sopraindicate vanno aggiunte due unità riguardanti l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza.

L'onere, su base annua, ammonta a complessivi 286 milioni, così suddivisi:

tenenti generali (o equiparati) 9 x 20 milioni = 180 milioni;

maggiori generali (o equiparati) 6 x 11 milioni = 66 milioni;

tenenti generali (o equiparati) Arma dei carabinieri e Guardia di finanza 2 x 20 milioni = 40 milioni;

totale su base annua 286 milioni di lire.

I dati relativi alla differenza di trattamento economico per i vari gradi, tenuti a base del calcolo, sono gli stessi cui - a quanto risulta - il Governo stesso ha fatto riferimento per il decreto legislativo n. 490 del 1997.

L'onere di 286 milioni si dimezza, per l'anno 1998, prevedendo gli articoli 8 e 13 del disegno di legge la decorrenza delle promozioni al 1° luglio 1998; esso si riduce, perciò, a soli 143 milioni per lo stesso anno.

RIDUZIONE ORGANICI - RETRIBUZIONI ANNUE LORDE MEDIE

	Grado	Stip. annuo lordo (1)	IIS	RIA	Assegno funzion.	Assegno pensionab.	Indennità operativa (2)	Importo agg. pens.	TOTALE (in migliaia di lire)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L = C + D + E + F + G + H + I
1	Gen. C.A.	98.779	17.277	0	0	5.968	18.040	0	140.064
2	Gen. D.	80.824	16.393	0	0	5.071	18.040	0	120.328
3	Gen. B.	72.004	15.808	0	0	4.473	16.851	0	109.136
4	Colonnello	56.873	15.002	0	0	3.646	15.661	0	91.182
5	Ten. Col. (3)	38.080	14.807	0	0	3.328	11.670	0	67.885
6	Maggiore	22.842	13.845	3.832	3.185	2.119	11.319	455	53.765
7	Capitano	22.285	13.728	3.065	0	2.119	10.179	455	51.831
8	Tenente	20.827	13.520	2.686	0	2.028	7.020	429	46.510
9	Sottotenente	16.734	13.364	0	0	1.768	4.563	338	36.767
10	Media Ten.- S. Ten. (4)	19.435	13.467	1.773	0	1.940	6.185	398	43.197

(1) Importi «a regime» 1997, medi, in funzione dell'anzianità (per i dirigenti).

(2) Valore comprensivo degli aumenti derivanti dall'attività operativa svolta od in atto.

(3) È stato considerato il Ten. Col. destinatario del trattamento stipendiale da Colonnello.

(4) In considerazione del personale in servizio nei singoli gradi, è stata considerata per 2/3 la retribuzione del Tenente e per 1/3 la retribuzione del Sottotenente.

Art. 10. – Diversa scansione nel tempo della «omogeneizzazione» già prevista dal decreto legislativo n. 490 del 1997

L'articolo 10 prevede nuove percentuali della «omogeneizzazione» stipendiale riguardante i maggiori e i tenenti colonnelli (il 50 per cento nel 1998, in luogo del 20 per cento; l'80 per cento per il 1999, in luogo del 50 per cento previsti).

Nessuna innovazione riguarda l'anno 2000, essendo già stabilita la corresponsione del 100 per cento del nuovo trattamento.

Per la determinazione degli oneri conseguenti si sono seguiti gli stessi criteri adottati dal Governo nella stesura del decreto legislativo n. 490 del 1997.

Quanto sopra premesso i maggiori oneri rispetto a quanto previsto dal decreto legi-

slativo n. 490 del 1997 possono così riassumersi:

anno 1998: 10.250 milioni (per effetto della decorrenza dal 1° luglio 1998);

anno 1999: 20.800 milioni;

anno 2000: 1.000 milioni (1).

Art. 11. – Computo della indennità militare, «ex indennità di posizione», agli ufficiali dell'ausiliaria che hanno rivestito i gradi di cui all'articolo 2 della legge n. 334 del 1997, esercitandone, servizio durante, le relative funzioni

L'onere, espresso in miliardi, è stato quantificato, effettuando la suddivisione delle unità di personale interessato nei 2 gradi (tenente generale e maggiore generale ed equiparati).

(1) Maggiore spesa dovuta alla previsione della valutazione dell'intero servizio prestato da ufficiale.

Pertanto l'onere complessivo risulta come segue:

Tenenti generali (ex Generali C.A.) e gradi corrispondenti	46 unità × 18.960 *	= 0,87
Maggiori generali (ex Generali divisione) e gradi corrispondenti	143 unità × 14.220 **	= 2,00
<i>Totale</i>		2,87
Oneri riflessi		0,7
TOTALE GENERALE		3,57

L'onere annuo è destinato a decrescere per effetto sia della prevista diminuzione della misura percentuale (dal 79 per cento al 70 per cento), sia per la minore durata della permanenza in ausiliaria (vedi articolo 3, commi 2 e 6 del decreto legislativo n. 165 del 1997).

Economie derivanti dalla abrogazione di alcune norme contenute nel decreto legislativo n. 490 del 1997

Articolo 24, comma 1 (promozioni aggiuntive rispetto alle tabellari).

Articolo 40, commi 8, 9, 10, 11 e 12 (spese per il funzionamento delle commissioni di controllo sull'operato delle com-

missioni d'avanzamento che vengono soppresse).

Articolo 69, comma 10 (poteri dell'Ordinario militare di collocare in ARQ il vicario e gli ispettori non graditi).

Articolo 58, commi 11 e 14 (procedure e modalità per il collocamento in ARQ). Le possibili economie derivano soprattutto, dall'adozione del criterio della maggiore vicinanza al limite d'età dei soggetti da collocare, prioritariamente, in ARQ

Eliminazione di alcune note alle tabelle annesse al decreto legislativo n. 490 del 1997 (promozioni in più, rispetto alle tabellari nel caso di nomina a Direttore generale degli Ufficiali generali dei corpi).

RIEPILOGO

(In miliardi)

	1998	1999	2000
a) Oneri derivanti dall'art. 7 (tab. A)	-	-	-
b) Oneri derivanti dall'art. 8 (tab. B)	0,14	0,28	0,28
c) Oneri derivanti dall'art. 10 (tab. C)	10,25	20,80	1,00
d) Oneri derivanti dall'art. 11 (tab. D)	3,50	3,50	3,50
TOTALE	13,89	24,58	4,78

* 79 per cento di 24 milioni.

** 79 per cento di 18 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ferme)

1. La durata della ferma di cui al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è ridotta a tre anni.

2. Il numero 2) della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è sostituito dal seguente:

«2) dagli ufficiali di complemento che siano stati ammessi alla ferma biennale e non abbiano superato il 32° anno di età».

Art. 2.

(Cessazione dal servizio a domanda)

1. Al comma 3 dell'articolo 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è aggiunto il seguente periodo:

«Tra i gravi motivi di servizio sono da ricomprendere anche le carenze organiche esistenti nel ruolo e nel grado di appartenenza».

Art. 3.

(Collocamento in aspettativa per riduzione di quadri)

1. Le eccedenze rispetto agli organici di legge che si dovessero verificare a seguito del conferimento delle promozioni annuali nel grado di colonnello o nei vari gradi di generale, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri

solo nel caso in cui le predette eccedenze non possano essere assorbite nelle dotazioni complessive del grado, interessato dal provvedimento da adottare, fissate per ogni Forza armata dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.

2. Qualora si determinino eccedenze in più ruoli di una Forza armata non riassorbibili, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dovrà riguardare gli ufficiali in servizio permanente a disposizione eventualmente esistenti.

3. Ove si rendesse necessario procedere al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di ufficiali in servizio permanente effettivo, il provvedimento sarà adottato nei confronti degli ufficiali che si trovano a meno di un anno dal proprio limite d'età, con precedenza di quelli anagraficamente più anziani.

4. Ulteriori collocamenti in aspettativa per riduzione di quadri che si rendessero necessari saranno disposti su indicazione, rispettivamente, del Capo di stato maggiore della Difesa, ove trattisi di tenenti generali e maggiori generali e gradi corrispondenti, e dei Capi di stato maggiore della rispettiva Forza armata, ove trattisi di ufficiali dei rimanenti gradi.

5. Il Capo di stato maggiore della Difesa e i Capi di stato maggiore di Forza armata dovranno formulare le indicazioni di rispettiva competenza, avendo riguardo alle effettive, prioritarie esigenze operative e tenendo conto della maggiore prossimità ai limiti di età degli ufficiali, nonché del complesso delle qualità possedute dagli stessi, del corso della loro carriera e degli esiti delle più recenti valutazioni già effettuate.

6. I collocamenti in aspettativa per riduzione di quadri sono adottati con provvedimento del Ministro della difesa. Le norme di cui al comma 5 trovano applicazione solo quando le eccedenze nei vari gradi di generale e nel grado di colonnello superano, rispettivamente, le cinque unità e le dieci unità e operano anche nella fase transitoria prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.

7. Rimane fermo il disposto di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404.

Art. 4.

(Commissioni di avanzamento)

1. La lettera *c*) del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è sostituita dalla seguente:

«*c*) dall'Ufficiale Generale più elevato in grado, o più anziano, dell'Arma aeronautica ruolo delle armi, o del Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di commissariato aeronautico, o del Corpo sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo».

2. La lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è sostituita dalla seguente:

«*c*) da un Ufficiale di grado non inferiore a colonnello del ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico, o sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi ufficiali della rispettiva Arma o Corpo».

3. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è sostituito dal seguente:

«Alle Commissioni ordinarie interviene, con voto consultivo, il Direttore Generale della Direzione Generale del personale militare».

Art. 5.

(Ammissione alla frequenza del corso superiore di stato maggiore)

1. I requisiti e le modalità per l'ammissione alla frequenza del corso superiore di Stato maggiore sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

2. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è sostituito dal seguente:

«2. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a Capitano di Vascello, le competenti Commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento, tenendo conto anche degli elementi riportati in uno speciale rapporto informativo del Ministro dei trasporti e della navigazione per quanto attiene ai servizi di istituto di competenza».

Art. 6.

(Ricostruzioni di carriera)

1. Rimangono ferme le disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 1998 in materia di ricostruzione di carriera degli ufficiali che rientrano dalla aspettativa per cariche politiche o dalla destinazione presso i servizi di sicurezza.

2. Le promozioni disposte per effetto delle norme di cui al comma 1 sono considerate in soprannumero rispetto agli organici di legge e non sono conteggiate ai fini della adozione dei provvedimenti di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri.

Art. 7.

(Rinnovazione di giudizio di avanzamento annullato. Valutazioni «ora per allora»)

1. Riacquista efficacia il testo dell'articolo 54, primo comma, lettera f), della legge 12 novembre 1955, n. 1137, vigente prima della entrata in vigore del comma 6 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il comma 4 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è sostituito dal seguente:

«4) La promozione di cui al comma 3 non è ricompresa tra quelle attribuite

nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora non sussista vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione l'eccedenza determinata dalla promozione stessa viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'Ufficiale è stato nuovamente valutato».

Art. 8.

(Tabelle annesse al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490. Allineamento delle carriere dei ruoli normali)

1. I quadri II, IV e V della Tabella 1, i quadri IV, V e VI della Tabella 2, e i quadri II, IV e V della Tabella 3, annesse al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 sono, limitatamente alle parti riguardanti i vari gradi di generale ed ammiraglio, modificati dalle Tabelle allegate alla presente legge.

2. In attesa del riordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, al vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e al comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza viene conferito, rispettivamente, il grado di tenente generale e di generale di corpo d'armata.

3. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza hanno rango gerarchico preminente nei confronti di tutti gli ufficiali generali appartenenti rispettivamente, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza.

Art. 9.

(Ufficiali delle categorie del congedo)

1. Con effetto al 1° gennaio 1998, all'articolo 51, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è aggiunto il se-

guente periodo: «Ai predetti ufficiali si applicano le norme riguardanti la nuova denominazione dei gradi di cui alla Tabella A, annessa al presente decreto».

Art. 10.

(Omogeneizzazione dei trattamento economico di alcune categorie di Ufficiali)

1. Alle norme contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modifiche e sostituzioni:

a) al comma 4 dell'articolo 58 dopo l'avverbio «rispettivamente», le parole «, il 20, il 50 ed il 100 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, il 50, l'80 ed il 100 per cento»;

b) al comma 5 dell'articolo 58 dopo la parola «rispettivamente» le parole «, il 20, il 50 ed il 100 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, il 50, l'80 ed il 100 per cento»;

c) i commi 2 e 3 dell'articolo 65 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, è sostituita dalla seguente:

a) ai maggiori ed ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato senza demerito servizio militare da ufficiale per quindici anni è attribuito lo stipendio spettante al colonnello con relativa modalità di determinazione e progressione economica».

«3. Il primo periodo della lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, è sostituito dal seguente:

b) ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato senza demerito servizio militare da ufficiale per venticinque anni è attribuito lo stipendio spettante al brigadiere generale con relative modalità di determinazione e progressione economica».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dal 1° luglio 1998.

Art. 11.

(Indennità militare)

1. L'indennità di posizione corrisposta ai generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, assume la denominazione di indennità militare. Detta indennità è corrisposta in via continuativa ai generali, tenenti generali, maggiori generali e gradi corrispondenti ed è aggiornata annualmente con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente o, se più favorevoli, degli incrementi complessivi conseguiti dai dirigenti generali ammessi alla contrattazione.

2. Ai fini della determinazione della indennità di ausiliaria di cui all'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come modificato dall'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, nel rispetto di quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, vengono computate tutte le indennità pensionabili concesse ai pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente.

3. I miglioramenti economici che saranno concessi in sede di contrattazione al personale civile delle amministrazioni pubbliche a titolo di incentivazione della produttività o di retribuzione di risultato, sono estesi al personale militare a titolo di indennità militare. L'estensione opererà nel rispetto delle procedure e norme vigenti anche ai fini della determinazione delle misure da attribuire ai vari gradi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Art. 12.

(Norme abrogate)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490: articolo 14, comma 4; articolo 24, comma 1; articolo 40, commi 8, 9, 10, 11 e 12; articolo 58, commi 11 e 14; articolo 65, commi 1 e 9 e articolo 69, comma 10.

2. Sono abrogati l'articolo 45, commi 1 e 2, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e l'articolo 7, comma 1, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.

3. È abrogata ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nella presente legge.

Art. 13.

(Norme transitorie)

1. I decreti ministeriali o interministeriali previsti dal decreto legislativo n. 490 del 1997, nel periodo transitorio e comunque fino all'anno 2005, debbono essere sottoposti al preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. In sede di prima applicazione della norma di cui all'articolo 8, comma 1, le promozioni al grado apicale dei ruoli normali ivi contemplate sono disposte con decorrenza dal 1° luglio 1998, previo giudizio di idoneità delle competenti commissioni di vertice delle quali non faranno parte gli ufficiali generali di cui all'articolo 12, comma 3, lettere *d*) ed *e*); comma 4, lettera *d*); comma 5, lettera *c*), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490. La valutazione riguarderà l'ufficiale generale o ammiraglio che, più elevato in grado e più anziano, sia, alla data del 1° luglio 1998, in servizio permanente effettivo dei ruoli normali di cui al comma 1 dell'articolo 8 della presente legge.

3. Ferme restando le norme vigenti per la nomina alle cariche di vice comandante ge-

nerale dell'Arma dei carabinieri e di comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza, le promozioni contemplate nell'articolo 8, comma 2, sono conferite, in sede di prima applicazione della norma predetta, con decorrenza 1° luglio 1998, agli ufficiali generali che, alla data suddetta, rivestono l'incarico di vice comandante dell'Arma dei carabinieri e di comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza.

4. Per colmare le vacanze determinatesi per effetto delle promozioni di cui ai commi 2 e 3 si procederà con le modalità previste dalle norme vigenti.

5. I limiti di età degli ufficiali generali destinatari delle promozioni di cui ai commi 2 e 3 sono gli stessi previsti dalle norme vigenti per i gradi di maggiore generale e corrispondenti dei rispettivi Arma, Corpo e ruolo di appartenenza.

6. Sono fatti salvi gli effetti già prodottisi in applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, abrogate o modificate dalla presente legge.

Art. 14.

(Interpretazione autentica della legge 10 marzo 1987, n.100, sui trasferimenti)

1. Il requisito della permanenza quadriennale nella sede di servizio, previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 1987, n. 100, è da intendersi riferito unicamente al trattamento economico da corrispondere al personale militare trasferito e non già al diritto del coniuge convivente, dipendente di ruolo di una amministrazione statale, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero o per comando presso la rispettiva amministrazione sita nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina.

2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 marzo 1987, n. 100.

Art. 15.

(Entrata in vigore)

Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° luglio 1998, salvo che non sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.

Art. 16.

(Onere)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 13.890 milioni per l'anno 1998, in lire 24.580 milioni per l'anno 1999 ed in lire 4.780 milioni per l'anno 2000 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento previsto per il Ministero della difesa.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA 1

ESERCITO

QUADRO II: *Ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali*

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami e corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tenente generale	1	-	-	-	-	-	-	-
Maggiore generale	2	Scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni ^b
Brigadier generale	11	Scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 3 anni ^b

La nota «a», riportata nel quadro II della tabella 1 esercito, ruolo normale dell'arma dei trasporti e dei materiali, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è soppressa.

La nota «b» dello stesso quadro è così modificata: «b Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto».

QUADRO IV: *Ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito*

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami e corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tenente generale	1	-	-	-	-	-	-	-
Maggiore generale	2	Scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni ^b
Brigadier generale	10	Scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni ^b

La nota «a», riportata nel quadro IV della tabella 1 esercito, ruolo normale del corpo sanitario dell'esercito, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è soppressa.

La nota «b» dello stesso quadro è così modificata: «b Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto».

QUADRO V: *Ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito*

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami e corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tenente generale	1	-	-	-	-	-	-	-
Maggiore generale	2	Scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni ^b
Brigadier generale	9	Scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni ^b

La nota «a», riportata nel quadro V della tabella 1 esercito, ruolo normale del corpo di amministrazione e di commissariato dell'esercito, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è soppressa.

La nota «b» dello stesso quadro è così modificata: «b Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto».

TABELLA 2

MARINA

QUADRO IV: *Ruolo normale del Corpo sanitario*

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami e corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, specifiche	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ammiraglio ispettore capo .	1	–	–	–	–	–	–	–
Ammiraglio ispettore	2	Scelta	–	–	–	–	–	1 ogni 4 anni c
Contrammiraglio	5	Scelta	–	–	1 anno quale direttore di ospedale o incarico equipollente (b)	–	–	1 ogni 4 anni c

La nota «a», riportata nel quadro IV della tabella 2 marina, ruolo normale del corpo sanitario, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è soppressa.

QUADRO V: *Ruolo normale del Corpo di commissariato*

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami e corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, specifiche	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ammiraglio ispettore capo .	1	–	–	–	–	–	–	–
Ammiraglio ispettore	2	Scelta	–	–	–	–	–	1 ogni 4 anni b
Contrammiraglio	6	Scelta	–	–	–	–	–	1 ogni 4 anni b

La nota «a», riportata nel quadro V della tabella 2 marina, ruolo normale del corpo di commissariato, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è soppressa.

QUADRO VI: *Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto*

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami e corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, specifiche	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ammiraglio ispettore capo .	1	–	–	–	–	–	–	–
Ammiraglio ispettore	4	Scelta	–	–	–	–	–	1 ogni 4 anni i
Contrammiraglio	15	Scelta	–	–	–	–	–	4 ogni 5 anni a

Alle note riportate nel quadro VI della tabella 2 marina, ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è aggiunta la seguente:

«I Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto».

TABELLA 3

AERONAUTICA

QUADRO II: *Arma aeronautica ruolo normale delle armi*

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami e corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, specifiche	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Generale di squadra	1	—	—	—	—	—	—	—
Generale di divisione	2	Scelta	—	—	—	—	—	1 ogni 4 anni ^m
Generale di brigata	10	Scelta	—	—	—	—	—	2 ogni 5 anni ^b

La nota «a», riportata nel quadro II della tabella 3 aeronautica, arma aeronautica ruolo normale delle armi, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è soppressa.

Allo stesso quadro è aggiunta la seguente nota «m»:

«m Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto».

QUADRO IV: *Ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico*

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami e corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, specifiche	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Generale ispettore capo	1	—	—	—	—	—	—	—
Generale ispettore	2	Scelta	—	—	—	—	—	1 ogni 4 anni ^b
Brigadier generale	6	Scelta	—	—	—	—	—	1 ogni 4 anni ^b

La nota «a», riportata nel quadro IV della tabella 3 aeronautica, ruolo normale del corpo di commissariato aeronautico, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è soppressa.

QUADRO V: *Ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico*

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami e corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, specifiche	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Generale ispettore capo	1	—	—	—	—	—	—	—
Generale ispettore	2	Scelta	—	—	—	—	—	1 ogni 4 anni ^b
Brigadier generale	6	Scelta	—	—	—	—	—	1 ogni 4 anni ^b

La nota «a», riportata nel quadro V della tabella 3 aeronautica, ruolo normale del corpo sanitario aeronautico, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è soppressa.

